

COMUNE DI BORNO
Provincia di Brescia



**REGOLAMENTO COMUNALE
SULL'INSTALLAZIONE DI
APPARECCHI DA
INTRATTENIMENTO E GIOCO IN
RELAZIONE ALLA PREVENZIONE
E IL CONTRASTO PER LE
PROBLEMATICHE CONNESSE AL
GIOCO D'AZZARDO ILLECITO**

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina la gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti autorizzati in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza TULPS approvato con R.D. 18.06.1931 n.773 e in base alle altre norme statali e regionali, a partire dalla Legge Regionale n. 8 del 21.10.2013 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico" e successive disposizioni in materia.

Sono quindi oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco d'azzardo lecito che prevedano vincite di denaro:

- apparecchi o congegni da intrattenimento elettronici destinati a gioco lecito (singoli apparecchi, new slot e sale giochi tradizionali) che prevedano vincite in denaro;
- apparecchi collegati in tempo reale alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, server collegato ad un server nazionale che gestisce le vincite (sale VLT, videolottery, sale SLOT).

Non sono oggetto del presente Regolamento:

- i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni;
- scommesse su competizioni sportive e altri eventi;
- lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici (gratta e vinci, 10 e lotto, etc.);
- giochi tradizionali di abilità fisica mentale o strategica, per i quali l'elemento abilità prevale l'abilità e il trattenimento rispetto all'elemento aleatorio quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, etc.);
- giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle (Playstation, Nintendo, Xbox, etc.) quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
- il gioco del bingo (sostitutivo del tradizionale gioco della tombola) all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente;
- i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione;
- gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 Euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.

ART. 2 FINALITÀ

L'Amministrazione Comunale si prefigge di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio e nei locali dove esso si svolge avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli sulla salute dei cittadini, la sicurezza pubblica, la libertà e la dignità umana, la quiete della collettività, la viabilità. In particolare la tutela dello stato di salute fisica, mentale e sociale della popolazione e l'eliminazione di fattori di rischio individuali sono in linea da quanto previsto dalla Legge Regionale n. 33/2009 all'art. 4 bis.

La finalità dell'Amministrazione sta infatti in primis nel tutelare i minori, gli utilizzatori dei giochi e di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico, di contenere i costi sociali, umani ed economici, di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'azzardo, a causa dell'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute sociali negative.

Il tutto nella salvaguardia dell'iniziativa di impresa e della concorrenza, così come previsto dai dettami costituzionali.

ART. 3 PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER INSTALLAZIONI APPARECCHI DA GIOCO, APERTURA AGENZIE SCOMMESSE E VENDITA BIGLIETTI LOTTERIE Istantanee

L'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali) art. 110 comma 6, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento della prescritta licenza rilasciata dal Comune, sulla base della normativa nazionale e regionale vigente.

L'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi, nonché di sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento della prescritta licenza rilasciata dalla Questura, sulla base della normativa nazionale vigente.

La vendita di biglietti di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, etc.), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, è subordinata all'ottenimento di specifica concessione da parte di Lottomatica, sulla base della normativa nazionale vigente.

Le informazioni relative alle procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate, così come le norme statali e regionali di riferimento – aggiornate in tempo reale – sono consultabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale.

ART. 4 ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI

Il Sindaco nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs. n. 267/2000 fissa l'orario di apertura e chiusura delle attività di sale giochi tenendo conto di quanto segue:

- orari delle sale giochi - gli orari del gioco devono essere interrotti nelle seguenti fasce orarie:
 - dalle 07.30 alle 09.30
 - dalle 12.00 alle 14.00
 - dalle 19.00 alle 21.00
 - dalle 23.00 alle 24.00

ART. 5 ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 TULPS E NEGLI ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI OVE CONSENTITA LA LORO INSTALLAZIONE

Il Sindaco, nel rispetto delle procedure e delle competenze di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, fissa l'orario di esercizio degli apparecchi , in base alle seguenti indicazioni:

- orari di chiusura dei singoli apparecchi - gli orari del gioco devono essere interrotti nelle seguenti fasce orarie:

- dalle 07.30 alle 09.30
- dalle 12.00 alle 14.00
- dalle 19.00 alle 21.00
- dalle 23.00 alle 24.00

In questi orari gli apparecchi di gioco risulteranno spenti e sarà vietato l'utilizzo degli stessi. Questa limitazione ha come finalità quella di dare una maggior possibilità di raggiungere obiettivi di contrasto ai fenomeni di patologia connessi al gioco compulsivo e rendere maggiormente difficoltoso il consumo di gioco in determinati orari.

ART. 6 RILASCIO NUOVE AUTORIZZAZIONI COMUNALI DI SALE GIOCHI E DI APPARECCHI DI GIOCO ART.110, COMMA 6, LETTERA A)

Localizzazione

Individuazione luoghi sensibili presenti sul territorio

L'installazione di nuovi apparecchi per giochi d'azzardo lecito è vietata in locali che si trovino a una distanza entro un limite massimo di 500 metri dai luoghi sensibili, secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale n.8 del 21.10.2013 e successive modificazioni.

In base a quanto previsto dalla D.G.R. n. X/1274 del 24.01.2014 in attuazione della L.R. n.8 del 21.10.2013 e successive modificazioni sono individuati come luoghi sensibili:

- istituti scolastici di ogni ordine e grado con asili nido d'infanzia
- luoghi di culto
- impianti sportivi
- strutture residenziali o semiresidenziali in strutture sanitarie e sociosanitarie
- strutture ricettive per categorie protette
- luoghi di aggregazione giovanile
- oratori.

Sul territorio comunale sarà effettuata una puntuale rilevazione dei locali, della loro ubicazione sul territorio comunale e del numero di apparecchi per ogni locale, con identificazione precisa anche su una mappa del territorio.

In base alla L.R. n. 12/2005 art. 51 sono definiti luoghi sensibili anche cimiteri ospedali ambulatori medici e centri primo soccorso istituti di credito e sportelli bancomat.

ART. 7 CRITERI E LIMITAZIONI

Al fine della tutela del decoro, della viabilità e dei soggetti vulnerabili l'Amministrazione non rilascerà autorizzazioni per sale giochi e apparecchi di gioco in:

- zone e vie di particolare interesse storico o artistico/ambientale
- edifici storici o a interesse storico
- locali ubicati al piano terra di edifici residenziali oppure qualora ai piani superiori sia prevista la residenza e loro pertinenze ad eccezione dei locali commerciali siti a piano terra degli edifici
- edifici comunali e di partecipate
- zone a traffico limitato, edifici che si affacciano su vie e piazze pedonali
- per nuove installazioni sia di prima installazione di apparecchi che di ulteriori apparecchi rispetto a quelli esistenti in locali che si trovino all'interno dei 500 m di distanza dai luoghi sensibili calcolati secondo la norma, D.G.R. n. X/1274 del 24.01.2014 in attuazione Legge Regionale n. 8 del 21.10.2013.

Per nuovi apparecchi si intendono oltre alle nuove installazioni anche:

- il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per utilizzo degli apparecchi (dove per concessionario si intende anche il noleggiatore degli apparecchi)
- la stipulazione di un nuovo contratto anche con differente concessionario in caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere
- installazione di apparecchio in un altro locale in caso di trasferimento in altra sede dell'attività.

Non possono, inoltre, essere aperte sale giochi o installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nel raggio di 100 metri di distanza da sportelli bancari, postali o bancomat, da agenzie di prestiti, di pegno o da attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento o oggetti preziosi così non possono essere installati bancomat nel raggio di 100 m dalle sale giochi o da gli esercizi dove sono installati apparecchi da gioco d'azzardo leciti.

ART. 8 MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Come previsto dal Regolamento Regionale 16.12.2014 n. 5 e successive modifiche vanno rispettate le norme d'accesso ai locali ed alle aree interne identificate per l'installazione di apparecchi per gioco d'azzardo lecito come di seguito indicate.

L'accesso ai locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito vietato ai minori di diciotto anni deve avvenire attraverso l'esibizione di un documento d'identità che dimostri la maggiore età. All'ingresso e all'interno dei locali deve essere affisso in maniera ben visibile un cartello che indichi il divieto di utilizzo di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito da parte dei minori di anni diciotto.

Negli esercizi diversi dalle sale giochi, ove è possibile installare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, deve essere individuata e delimitata un'area dedicata all'installazione di tali giochi al fine di renderla ben riconoscibile.

L'area deve essere ben visibile e sorvegliabile da parte del gestore.

L'area deve essere posizionata in modo da non recar disturbo o intralcio agli avventori, al normale funzionamento dell'esercizio dell'attività compiuta nel locale, alla sicurezza e alla quiete pubblica.

L'area non deve presentare finestre oscurate.

Gli apparecchi da gioco devono essere posizionati l'uno di fronte all'altro.

E' inoltre vietata l'installazione di apparecchi per gioco d'azzardo lecito all'esterno dei locali.

All'interno dei locali dove sono installati apparecchi per gioco d'azzardo lecito deve essere disponibile e ben visibile il materiale informativo in materia di rischi correlati al gioco d'azzardo patologico predisposti dalla Regione, con indicazione dei servizi di assistenza dedicato.

ART. 9 SANZIONI

Il compito di vigilanza sulle disposizioni del presente Regolamento è affidato alla Polizia Municipale.

Il Dirigente responsabile del servizio comunale preposto al rilascio delle licenze ordina la rimozione degli apparecchi di gioco non conformi alle norme e al presente Regolamento.

L'accertamento della violazione e l'irrogazione della sanzione amministrativa sono di competenza dell'Amministrazione Comunale.

La nuova installazione di apparecchi di cui all' art.110, comma 6, del T.U.L.P.S. in violazione delle distanze dai luoghi sensibili, ovvero dell'art. 8 del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di Euro 15.000,00 per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli.

Nel caso in cui sugli apparecchi non siano indicate la data del collegamento alle reti telematiche (ex art. 5, comma 1-bis, della L.R. n. 8/2013) e la data di scadenza del contratto stipulato tra l'esercente e il concessionario per l'utilizzo degli apparecchi, la violazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00. La medesima sanzione si applica anche nell'ipotesi in cui sia stata indicata una data non veritiera di collegamento alle reti telematiche - Legge 24.11.1981, n. 689.

Le violazioni al presente Regolamento, se non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche (nazionali o regionali), fatto salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00.

Per tutte le altre violazioni si fa riferimento alle norme del TULPS e alla normativa nazionale e regionale in materia.

L'accertamento delle violazioni avverrà secondo le modalità stabilite dalla Legge n. 689/1981.